ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

SERVIZIO STUDI
UFFICIO RIASSICURAZIONE

Roma 5 dicembre 2006

Prot. n. 07-06-000175

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese estere di riassicurazione
LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Gabinetto del Ministro
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Oggetto: **Lettera di chiarimenti alla circolare n. 574/D del 23 dicembre 2005 - Disposizioni in materia di riassicurazione passiva**

È pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere da parte di un intermediario di riassicurazione in ordine alla legittimità di contratti che prevedano la copertura di affari di compagnie appartenenti allo stesso gruppo sotto unico trattato di riassicurazione.

Al riguardo, si rappresenta che la copertura di affari di compagnie diverse, appartenenti allo stesso gruppo, sullo stesso slip o trattato di riassicurazione é consentita ove siano verificate simultaneamente le seguenti condizioni:

a. lo slip/trattato sia controfirmato da ciascuna impresa, o risulti chiaro che la stipulante firma in nome e per conto anche dell'altra impresa;
b. le condizioni contrattuali del trattato prevedano un rapporto di riassicurazione diretto tra il riassicuratore e ciascuna delle imprese, con specifica e chiara evidenza delle condizioni di riassicurazione applicabili a ciascuna.

Resta ferma l'esigenza che, pur in presenza di un unico documento contrattuale, ciascuna relazione negoziale conservi la sua specifica autonomia strutturale, regolamentare e funzionale, in modo che sia in ogni momento possibile enucleare e distinguere i singoli rapporti giuridici e gli effetti che individualmente ne derivano.

Si ricorda, infine, che, sul piano generale, la cessione di rischi da parte di una impresa (p.es. controllata) ad altra impresa (p.es. controllante) deve comunque essere sempre supportata da idoneo strumento di riassicurazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576